

	COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA	
	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ SE.VA.T.	
	S.C.R.L. DEI SERVIZI TECNICI, DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E	
	CONTRATTO DI FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE	
	SUL RETICOLO IDRICO MINORE A VALERE SUGLI ANNI 2026-2029" -	
	CIG: ; CUP:	
	L'anno DUEMILAVENTISEI addì _____, del mese di _____ nella sede	
	di Comunità Montana di Valle Trompia, in Via Giacomo Matteotti	
	n. 327.	
	TRA	
	COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA (di seguito indicata per	
	brevità "COMUNITÀ MONTANA") con sede in Gardone V.T. (Bs), in	
	Via Matteotti n. 327, C.F. 83001710173, rappresentata	
	dall'Arch. Alessandro Abeni, nato a Brescia (BS), il	
	10.08.1965, C.F.: BNA LSN 65M10 B157J, in qualità di Dirigente	
	Responsabile dell'Area Territorio, Agricoltura e Ambiente	
	della Comunità Montana di Valle Trompia, giusto decreto del	
	Presidente prot. 9485 del 30/07/2024, domiciliato per	
	l'incarico presso la sede stessa ed abilitato alla	
	sottoscrizione del presente atto;	
	e	
	la SOCIETÀ SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA SCRL, con sede in	
	Via G. Matteotti, n. 325, C.F./P.IVA 03849630987,	
	1	

rappresentata dall'Arch. Fabrizio Veronesi, in qualità di
Direttore Generale della predetta Società, giusta
autorizzazione del Consiglio di amministrazione della Società
 , che agisce quale Società in forma singola -
iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio di Brescia, domiciliato per l'incarico presso la
sede stessa ed abilitato alla sottoscrizione del presente
atto, di seguito nel presente atto denominato "affidatario";

RICHIAMATI

- l'art. 9 c 3 della l.r. n. 19/2008, secondo cui "La
comunità montana, oltre alle funzioni conferite dalla legge,
può gestire in forma associata funzioni e servizi delegati dai
comuni";

- la l.r. n. 1/2000, che delega ai comuni le funzioni
relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica
concernenti il Reticolo Idrico Minore e la riscossione e
l'introito dei canoni per l'occupazione e l'uso delle aree;

- l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, che prevede che gli enti
locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni, al
fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
determinati;

PREMESSO CHE

- Con convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.
267/2000, i Consigli Comunali delle rispettive amministrazioni

di Bovegno, Bovezzo, Brione, Caino, Concesio, Gardone Val Trompia, Irma, Lodrino, Marcheno, Marmentino, Nave, Pezzaze, Polaveno, Sarezzo, Tavernole Sul Mella, Villa Carcina e l'Assemblea di Comunità Montana di Valle Trompia hanno stabilito l'esercizio associato delle funzioni di gestione associata del servizio di manutenzione del reticolo idrico minore con decorrenza dal 01/01/2023 e sino al 31/12/2032;

- Tale convenzione prevede che a Comunità Montana di Valle Trompia competano le funzioni di Ente capofila e referente per la gestione del servizio o aree di intervento e per l'attuazione degli indirizzi e dei programmi di attività contenuti nel progetto di gestione associata;

- In particolare, ai sensi dell'art. 5 comma 2 lett. c) della suddetta convenzione, è competenza di Comunità Montana di Valle Trompia eseguire sul Reticolo Idrico Minore la necessaria manutenzione ordinaria al fine di assicurare il buon regime delle acque che vi transitano e per garantire la difesa idraulica dei territori attraversati dal corso d'acqua stesso;

- La Comunità Montana di Valle Trompia detiene una partecipazione del 86,9662% nella società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.r.l, società interamente composta da soci pubblici, adatta a ricevere affidamenti in house secondo quanto disposto dalla normativa vigente;

CONSIDERATO CHE:

- è stato acquisito agli atti il documento unico di regolarità contributiva prot. INPS n. _____ del _____ rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale INAIL-INPS, dal quale risulta, in base ai dati in possesso degli enti certificatori, la regolarità dei versamenti contributivi e assicurativi previsti dall'art.2 del D.L. 25.09.2002, n.210, convertito in Legge 22.11.2002, n.266;

- L'art. 7, comma 2 del Dlgs 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato e che per ciascun affidamento adottano un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici;

- Con delibera di giunta n. ____ del ____ la Comunità Montana ha affidato alla società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.r.l le funzioni operative e manutentive relative al demanio del Reticolo Idrico Minore conferito da parte dei comuni di Valle Trompia, approvando la relazione illustrativa contenente i riferimenti agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula
quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente
contratto.

Art. 2 - Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento alla
società Se.Va.T servizi Valle Trompia s.c.r.l. delle attività
previste nell'art. 5 comma 2 lettera c) della convenzione di
delega a Comunità Montana di Valle Trompia e in particolare i
servizi tecnici e la manutenzione ordinaria, oltre al
finanziamento per la realizzazione delle relative opere
straordinarie sul demanio del Reticolo Idrico Minore comunale
delegato dai Comuni aderenti alla convenzione presupposta a
Comunità Montana di Valle Trompia per gli oneri di
manutenzione, al fine di ottimizzare la funzionalità generale
dei corsi d'acqua e garantire la difesa idraulica dei
territori attraversati dai corsi d'acqua medesimi, con la
precisazione che dette opere rimarranno in capo all'ente
comunale proprietario del bene oggetto di manutenzione.

Art. 3 - Durata

Il presente contratto ha durata complessiva di 4 anni, con
decorrenza dal 01/01/2026 e termine il 31/12/2029.

Art. 4 - Modalità di esecuzione del contratto

Rimarrà in capo alla gestione associata di Comunità Montana di Valle Trompia appositamente dedicata al Reticolo Idrico Minore la conduzione del rapporto con l'ente pubblico sottoscrittore, così come la promozione del confronto periodico con i Comuni sottoscrittori per la raccolta di segnalazioni e la registrazione delle specifiche richieste di intervento formulate da parte di ciascuno di essi, oltre alla gestione dei flussi economici derivanti tra i comuni e CMVT e al rendiconto economico degli interventi, sia singolarmente, che complessivamente, svolti come meglio specificato nel prospetto allegato.

Spetterà, invece, alla società la gestione delle successive fasi procedurali degli interventi per quanto riguarda la progettazione, il reperimento delle eventuali necessarie prescritte autorizzazioni, la gestione della procedura di affidamento delle opere, l'eventuale contrattualizzazione con gli operatori economici affidatari delle opere, la direzione lavori, supervisione e assistenza in cantiere, fino alla conclusione del procedimento, atti conseguenti, necessari e successivi, come meglio specificato nel prospetto allegato..

Art. 5 - Ammontare del contratto e trattamento economico - fiscale

1. Ammontare complessivo del contratto

L'ammontare complessivo presunto del presente contratto

è pari ad €883.808,72, suddiviso come segue:

a) € 93.150,00 oltre oneri di Legge per spese tecniche;

b) € 757.620,00 destinati alla realizzazione delle opere

di manutenzione ordinaria del Reticolo idrico Minore.

I valori sopra indicati non costituiscono un obbligo

contrattuale. Periodicamente, di norma annualmente, Comunità

Montana comunicherà il budget a disposizione che costituirà il

valore complessivo di quadro economico generante un singolo

contratto attuativo. La definizione delle spese per lavori e

spese tecniche, in base alla disponibilità economica, verranno

definiti in base al quadro economico tipo allegato al presente

contratto.

2. Spese tecniche e servizio di manutenzione

Le attività di progettazione, direzione lavori,

assistenza tecnica, attività istruttorie, servizi

amministrativi e tecnici e ogni altra prestazione di

natura tecnico-professionale svolta dalla società

costituiscono **prestazioni di servizi rilevanti ai fini**

IVA ai sensi degli artt. 3 e 4 del DPR 633/1972.

3. Realizzazione delle opere - Trasferimenti in conto

impianti fuori campo IVA

Le somme di cui alla precedente lettera b) non

costituiscono corrispettivo di prestazioni rese dalla

società.

Esse rappresentano **trasferimenti finanziari erogati da Comunità Montana di Valle Trompia alla propria società in house** per consentire la realizzazione di opere pubbliche di proprietà degli Enti convenzionati, senza margine di profitto e nell'ambito dell'attività istituzionale svolta per conto dell'Ente comunitario medesimo. Tali trasferimenti assumono natura di **contributi in conto impianti** e, in quanto privi di sinallagma, sono **fuori campo IVA** ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. A) del DPR 633/1972.

4. Modalità di erogazione dei contributi in conto impianti

Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione delle opere saranno erogate sulla base degli stati di avanzamento procedurale e contabile dei singoli interventi, previa verifica della conformità tecnica ed amministrativa da parte dell'Ente.

L'erogazione avverrà **senza emissione di fattura**, mediante provvedimento di liquidazione motivato che attesti la natura di contributo non corrispettivo.

5. Assenza di attività commerciale verso terzi

La società opera nel presente affidamento quale mero braccio operativo della Comunità Montana di Valle Trompia, in modalità *in-house providing* e non assume il

	rischio economico né svolge attività commerciale	
	autonoma verso terzi nell'esecuzione delle opere.	
	La proprietà delle opere rimane in capo agli Enti	
	convenzionati.	
	<u>Art. 6 Variazioni - attività aggiuntive o di modifica</u>	
	Qualora nel corso dell'anno intervenissero nuove esigenze non	
	dilazionabili (a titolo esemplificativo: esigenze tecniche	
	imprescindibili o derivanti da variazioni legislative o di	
	pubblico interesse o di pubblica tutela), è facoltà della	
	Comunità Montana richiedere a Se.Va.T. s.c.r.l. l'esecuzione	
	delle stesse, provvedendo, se del caso, a riconoscerne il	
	valore alla Società con integrazione del presente affidamento	
	o diminuzione di altre attività programmate, nel limite	
	massimo del valore corrispondente al 50% ulteriore rispetto	
	all'ammontare fisso del presente contratto, ai sensi e per gli	
	effetti dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.	
	Eventuali altre variazioni, che comportino o non comportino	
	conguaglio economico, dovranno essere, sempre e comunque,	
	oggetto di preventivo accordo tra le Parti a rivalutazione	
	della programmazione pattuita e del Contratto sottoscritto.	
	Tutte le variazioni al presente contratto avverranno nel	
	rispetto dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e in particolare	
	Comunità Montana si riserva di applicare quanto previsto al	
	comma 9 del citato articolo.	

Art. 7 - Verifica dell'attività contributiva

1. L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente alla regolarità contributiva dell'affidatario, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

2. L'Amministrazione provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC e l'eventuale presentazione del documento da parte dell'affidatario non rileva ai fini della verifica.

3. L'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in relazione al presente contratto:

- a) per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni;
- b) per il certificato di verifica di conformità / l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

Art. 8 - Cessione del contratto

La società affidataria esegue in proprio e in appalto le prestazioni, i lavori ed i servizi compresi nel contratto. La cessione del contratto è nulla.

Art. 9 - Pagamenti

1. I pagamenti saranno disposti con le modalità previste

dall'articolo 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

2. L'affidatario dichiara che il Dott. Andrea Crescini, in qualità di legale rappresentante della Società, nato a Desenzano del Garda, il 30.08.1982, residente a Mura, e l'Arch. Fabrizio Veronesi, in qualità di Direttore della Società, nato a Brescia il 12.11.1960, residente a Brescia, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'Amministrazione Aggiudicatrice.

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione aggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario e il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'amministrazione aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'affidatario a riscuotere.

5. L'emissione delle fatture relative alle spese tecniche e al servizio di manutenzione avverrà in modalità elettronica

(Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata alla Comunità Montana di Valle Trompia Ufficio Amministrativo, "codice univoco ufficio" IPA PWDH65 e con liquidazione a 30 gg. fine mese data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata sulla fattura.

Art. 10 - Obblighi dell'affidatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subaffidatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Qualora l'affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.

3. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'affidatario e con interventi di controllo ulteriori

l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 11 - Recesso unilaterale dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art 123 del D.lgs. n. 36/2023.

2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.

3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

4. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare alla società un'indennità corrispondente alle prestazioni già eseguite dall'affidatario all'atto dell'effettivo recesso, come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;

Art. 12 - Devoluzione delle controversie non risolvibili in via transattiva

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico del servizio possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi degli artt. 210 e 211 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui ai richiamati artt. 210 e 211 del D.Lgs. n. 36/2023; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Brescia.

Art. 13 - Obblighi dell'affidatario

L'affidatario si impegna a svolgere i servizi tecnici e la manutenzione oggetto del presente contratto in osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia.

L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli o ispezioni per accertare che il servizio sia espletato in conformità alle pattuizioni.

Art. 14 - Ultimazione delle prestazioni

L'affidatario è tenuto a comunicare l'intervenuta ultimazione delle prestazioni, a seguito della quale il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il relativo certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Per La Comunità Montana di Valle Trompia

Il Dirigente dell'Area Territorio, Agricoltura e Ambiente

Arch. Alessandro Abeni

Per la Società Se.Va.T. s.c.r.l.

Il Direttore Arch. Fabrizio Veronesi
